

Bolzano, 27.08.2026



## **Disegno di legge provinciale**

**Modifiche di leggi provinciali nei settori delle scuole dell'infanzia, dell'agricoltura nonché del territorio e del paesaggio e del limite massimo di posti letto.**

### **A Disegno di legge provinciale**

Il disegno di legge apporta modifiche alle seguenti leggi provinciali:

Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5

«Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione»

Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17

«Legge sui masi chiusi»

Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9

«Territorio e paesaggio»

### **B Relazione accompagnatoria**

## **A Disegno di legge provinciale**

**Modifiche di leggi provinciali nei settori delle scuole dell'infanzia, dell'agricoltura nonché del territorio e del paesaggio e del limite massimo di posti letto.**

### **CAPO I**

#### **Disposizioni in materia di scuole dell'infanzia**

##### **Articolo 1**

*Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5,  
«Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  
istruzione»*

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente periodo:  
«I bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il mese di giugno dell'anno scolastico in corso possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia e frequentarla a partire dal mese di gennaio.»

### **CAPO II**

#### **Disposizioni in materia di agricoltura**

##### **Articolo 2**

*Modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17,  
«Legge sui masi chiusi»*

1. Nel numero 1) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, la parola «tre» è sostituita dalla parola «quattro».

2. Nel numero 2) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, la parola «due» è sostituita dalla parola «tre».
3. Nel comma 3-ter dell'articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, la parola «quattro» è sostituita dalla parola «cinque».

### CAPO III

#### **Disposizioni in materia di territorio e paesaggio e di limite massimo di posti letto**

##### Articolo 3

Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9,  
«Territorio e paesaggio»

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 34 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 6-bis:

«6-bis. Gli esercizi ricettivi nuovi o esistenti ubicati in edifici storici soggetti a tutela storico-artistica ai sensi della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14, sono esclusi dal limite massimo di posti letto e dall'assegnazione di cui al comma 6, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 3, fino a un limite massimo di 20 posti letto.»

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 4 è escluso, fino a un limite massimo di 20 posti letto, l'affitto privato a uso turistico di camere e appartamenti ammobiliati per ferie in edifici storici soggetti a tutela storico-artistica ai sensi della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14.»

## CAPO IV

### Articolo 4

#### **Disposizioni finanziarie**

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'esercizio finanziario in corso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 negli esercizi finanziari successivi si provvede con legge di bilancio.

### Articolo 5

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

## **B** **Relazione accompagnatoria**

### **Articolo 1**

Con questo articolo si intende migliorare la conciliazione tra famiglia e lavoro e rendere più equo l'accesso all'offerta pubblica delle scuole dell'infanzia. Ai genitori di bambini piccoli viene offerta la possibilità di far iniziare al proprio figlio o alla propria figlia la frequenza della scuola dell'infanzia in un secondo momento dell'anno scolastico in corso.

Attualmente possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età (36 mesi) nell'anno in corso. Un bambino o una bambina che compie tre anni il 31 dicembre può frequentare la scuola dell'infanzia già dall'inizio dell'anno scolastico, a settembre, e quindi all'età di circa 32 mesi.

I bambini e le bambine che compiono i tre anni dopo l'inizio del nuovo anno durante l'anno scolastico in corso possono frequentare la scuola dell'infanzia soltanto a partire da settembre e quindi nel successivo anno scolastico. A quel punto un bambino nato o una bambina nata a gennaio hanno già 45 mesi, ossia più di tre anni e mezzo.

Durante questo semestre i genitori che lavorano devono ricorrere ai servizi per la prima infanzia. Rispetto alla scuola dell'infanzia pubblica, le diverse forme di assistenza alla prima infanzia offerte dalle assistenti domiciliari all'infanzia e dalle microstrutture sono notevolmente più costose e, da tempo, non sono disponibili in prossimità del luogo di residenza in tutto l'Alto Adige.

### **Articolo 2**

Con questo articolo la legge sui masi chiusi viene adeguata alla mutata redditività dell'agricoltura e quindi alla realtà attuale.

La legge sui masi chiusi trae origine dal diritto successorio dell'erede unico di tradizione bavaro-francone ed è applicata in gran parte dell'odierno Alto Adige fin dal Medioevo. Elementi centrali sono la dimensione minima e l'unità aziendale del maso, il cui reddito deve garantire il sostentamento di una famiglia. Il maso chiuso ha lo scopo di impedire il frazionamento della proprietà fondiaria mediante la vendita di singoli terreni o la divisione ereditaria e di garantire una gestione razionale dell'azienda.

La vigente legge sui masi chiusi prevede che, per poter costituire un maso chiuso, il reddito medio annuo del maso debba essere sufficiente «all'adeguato mantenimento di una famiglia di almeno quattro persone».

Attualmente, in mancanza di una casa di abitazione con relativi annessi rustici, può essere costituito un maso chiuso se la superficie aziendale ha un'estensione di almeno tre ettari di vigneto o frutteto oppure sei ettari di arativo o prato. Queste superfici minime sono state stabilite decenni fa e non sono più state adeguate ai mutati ricavi e redditi dell'agricoltura.

Soprattutto i redditi reali della frutticoltura e della viticoltura sono in calo da due decenni, come dimostrano i dati della Federazione Cooperative Raiffeisen e le rilevazioni di Eurac Research. Una superficie aziendale di tre ettari di frutteto e vigneto non è sufficiente a garantire il sostentamento di una famiglia di quattro persone; viene così meno la principale ragion d'essere del maso chiuso.

In combinazione con la legge provinciale «Territorio e paesaggio», che consente a tutti i masi chiusi, indipendentemente dalle loro dimensioni, la costruzione di un edificio residenziale con una volumetria di 1.500 m<sup>3</sup>, il mancato adeguamento delle superfici minime produce conseguenze gravi: da tempo l'edificio residenziale esistente o da realizzare di un maso chiuso vale molto più dei relativi prati e campi. Il fondamento economico dell'azienda agricola risulta quindi completamente squilibrato.

Con il comma 1 la superficie minima di vigneto o frutteto attualmente richiesta per la costituzione di un maso chiuso viene pertanto aumentata da almeno tre a quattro ettari.

Con il comma 2 la superficie minima ridotta prevista per i giovani agricoltori e le giovani agricoltrici di età inferiore a 40 anni viene aumentata dagli attuali due a tre ettari.

Con il comma 3 la superficie aziendale necessaria nella frutticoltura e nella viticoltura, raggiunta la quale non devono essere incorporate nel calcolo ulteriori superfici agricole utilizzabili di proprietà dei genitori, viene aumentata di un ettaro in conseguenza della modifica di cui al comma 1, passando dagli attuali quattro a cinque ettari.

### **Articolo 3**

Con questo articolo si intende escludere gli edifici storici soggetti a tutela storico-artistica ubicati al di fuori dei centri storici, fino a un limite massimo di 20 posti letto, dalle disposizioni relative al cosiddetto blocco dei posti letto. Il risanamento e la conservazione di molti beni architettonici privati sono spesso difficilmente finanziabili se destinati esclusivamente a uso abitativo. Negli ultimi decenni, molto spesso è stato l'affitto di camere o appartamenti per ferie a salvare dal degrado numerose case antiche e dimore storiche che caratterizzano l'immagine dei paesi e delle città dell'Alto Adige. Anche per favorire la conservazione di questo patrimonio edilizio storico nei paesi e nelle città dell'Alto Adige, la Giunta provinciale ha escluso integralmente tutti i centri

storici dell'Alto Adige dal limite massimo di posti letto. Sono tuttavia rimasti esclusi da tale disciplina gli edifici storici situati al di fuori dei centri storici. Per l'agriturismo sono stati introdotti limiti riguardanti la cubatura e il numero dei posti letto, ma, al fine di preservare i masi, tale attività è stata esclusa dal blocco generale dei posti letto. Con questo articolo gli edifici soggetti a tutela storico-artistica situati al di fuori dei centri storici vengono equiparati agli edifici ubicati al loro interno e la relativa disciplina viene allineata a quella dei masi, spesso anch'essi soggetti a tutela storico-artistica.

#### **Articolo 4**

Questo articolo contiene la disposizione finanziaria relativa alla presente legge.

#### **Articolo 5**

Questa disposizione stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Si invitano le consigliere e i consiglieri provinciali ad approvare il presente disegno di legge.

Bolzano, agosto 2026

Il consigliere provinciale

Andreas Leiter Reber

